



La riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche

(Circ. Ag. Entrate n.2/E del 06/02/2024)



Oggetto	<i>Attuazione della riforma fiscale</i>
Riferimenti normativi	<i>Art. 1 e 2 del D.Lgs. 216/2023 (G.U. del 30/12/2023)</i>
Prassi amministrativa	<i>Circolare Ag. Delle Entrate 2/E del 06/02/2024</i>

OGGETTO: LA NUOVA RIFORMA IRPEF DAL 2024

Sintesi: Nell'ambito del "primo modulo" della Riforma fiscale, approvato in via definitiva, è contenuta la revisione delle aliquote Irpef e delle detrazioni fiscali, nel rispetto del principio di progressività.

In particolare, per il 2024, è introdotto quanto segue:

- Scaglioni di reddito: sono ridotti a 3 (in luogo dei precedenti 4 scaglioni)
- Detrazione per lavoro dipendente: spetta nella misura di Euro 1.955 (in luogo di euro 1.880) per redditi fino a Euro 15.000 (è conseguentemente adeguato il meccanismo del trattamento integrativo).

Inoltre, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a Euro 50.000 opera una nuova franchigia di euro 260 con riferimento agli oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie per le quali permane la franchigia di euro 129) ed alcuni oneri detraibili.

RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

L'art. 1, co. 1 del Tuir, dal 01/01/2024, viene riscritto prevedendo il passaggio da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile, con aliquote al 23%-35%-43%

Scaglione di reddito	Aliquote 2023	Aliquote 2024
Fino a €15.000	23%	23%
Oltre i 15.000 e fino a 28.000 euro	25%	
Oltre i 28.000 e fino a 50.000 euro	3%	35%
Oltre i 50.000 euro	43%	43%

A seguito delle modifiche introdotte:

- **È soppresso lo scaglione tra 15.000 euro e 28.000 euro**, ora accorpato nel 1° scaglione
- Gli Enti locali (Regioni e Comuni) hanno tempo fino al **15 aprile 2024** per adeguare le addizionali comunali e regionali applicabili dal 2024 al nuovo sistema di aliquote (ove non vi procedano, si applicheranno le aliquote vigenti per il 2023).

RIVISITAZIONE DEL SISTEMA DELLE DETRAZIONI IRPEF

Il legislatore ha da sempre mirato ad attenuare l'impatto della tassazione per i redditi che hanno una prevalente componente lavorativa: ciò viene attuato tramite la previsione di detrazioni Irpef progressive, in relazione ai redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente, autonomo o da pensione.

Per il 2024 viene modificata la sola lett.a) del co.1, art. 13 Tuir, rimodulando la sola detrazione per redditi di lavoro dipendente in relazione al primo scaglione di reddito (gli scaglioni rimangono inalterati).

REDDITO da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati	DETRAZIONI 2023	DETRAZIONI 2024
Fino a 15.000	1.880 <i>Con detrazione minima di Euro 690 Rapporti di lavoro a termine: la detrazione minima è pari a Euro 1.380</i>	1.955 <i>Con detrazione minima di Euro 690 Rapporti di lavoro a termine: la detrazione minima è pari a Euro 1.380</i>
Oltre 15.000 e fino a 28.000	1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000- 15.000)]	1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000- 15.000)]
Oltre 28.000 e fino a 50.000	1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 -28.000)]	1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 -28.000)]
Oltre 50.000	<i>Nessuna detrazione</i>	<i>Nessuna detrazione</i>

Rimangono inalterate le detrazioni previste

- per i redditi da pensione
- per altri redditi (professionisti ed imprese minori; soggetti che svolgono attività in via occasionale; alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

DETRAZIONI FISCALI- REVISIONE

L'art. 2 D.Lgs n.216/2023

- a decorrere dal 2024,
- introduce una **riduzione della detrazione**, pari ad euro 260, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a **50.000 euro**.

In relazione ai seguenti oneri:

- oneri detraibili al 19% ai sensi del TUIR o di altre disposizioni di legge(fanno eccezione le spese sanitarie per le quali continua ad operare l'ordinaria franchigia e uro 129,11)
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 D.L. n.149/2013)
- premi assicurativi per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co.4, quinto periodo, D.L. 34/2020

Si ricorda che in relazione agli oneri detraibili, permane la limitazione prevista dall'art. 15, co.3 bis Tuir per i redditi complessivi:

- superiori a Euro 240.000, la detrazione non spetta
- tra euro 120.000 e euro 240.000 la detrazione va riparametrata